

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 4735

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**VIOLANTE, PACETTI, BARBIERI, RECCHIA, FERRARA**

*Presentata il 9 aprile 1990*

### Norme per la protezione dei dati personali

ONOREVOLI COLLEGHI! — Le banche dati e gli archivi elettronici sono diventati un indispensabile supporto organizzativo per una gamma rilevante di enti pubblici e di soggetti privati. Si è costituito un enorme patrimonio di dati personali, sino ad oggi incontrollato, la cui sola esistenza trova pressoché indifeso il cittadino nella tutela della sua *privacy*. Si tratta di un punto di grande rilievo all'interno della più generale tematica dei diritti della personalità, ai quali la Costituzione assegna un ruolo cardinale tra i principi fondamentali. Recita infatti l'articolo 2 della Costituzione: « La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità ... ».

L'attuazione del principio costituzionale esige un incisivo aggiornamento del nostro ordinamento giuridico, sia sul

piano sostanziale, sia sul terreno della garanzia di azione e quindi di tutela dei cittadini a difesa dei diritti della personalità.

Ciò riguarda, fra gli altri, il diritto alla riservatezza, che il progresso tecnologico ha investito di una complessa problematica inerente, in particolare, alla situazione di un tipico bene immateriale e infungibile rappresentato dai dati personali raccolti nelle banche e negli archivi informatici.

D'altra parte non si può non rilevare l'esiguità e la frammentarietà degli strumenti di diritto positivo a disposizione delle situazioni soggettive non patrimoniali alle quali, come è noto, sia il codice civile sia la legislazione speciale riservano spazi marginali.

In particolare, la chiave di lettura delle difficoltà e dei limiti dell'esperienza giuridica ad oggi maturata in relazione

alla tutela dei diritti della personalità deve ricondursi — come è stato anche di recente autorevolmente ricordato — al fatto del tutto interno e coerente alle categorie ed ai parametri funzionali dell'ordinamento, della declinazione essenzialmente risarcitoria o indennitaria delle lesioni e dei sacrifici afferenti ai beni protetti dall'ordinamento.

Si tratta, ora, di affrontare in modo nuovo e più organico anche la dimensione non risarcitoria della risposta dell'ordinamento alle ipotesi diverse di attentato ai diritti della personalità.

Del resto, i pericoli per la riservatezza che possono derivare da un uso non corretto del cosiddetto « potere informatico » sono stati ripetutamente e da tempo segnalati anche al livello comunitario (cfr., ad esempio, risoluzioni del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa n. 22 del 26 settembre 1973 e n. 29 del 20 settembre 1974; direttiva dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico in data 23 settembre 1980; raccomandazione della Commissione delle Comunità europee del 29 luglio 1981; risoluzione del Parlamento europeo del 9 marzo 1982).

La novità della materia ha richiesto, innanzitutto, di procedere ad una definizione puntuale degli elementi base della formazione e della gestione delle cosiddette banche di dati personali (dati personali, accesso, comunicazioni, ecc.) e dei soggetti detentori delle medesime banche (articoli 2 e 3).

In secondo luogo, la proposta individua i diritti informatici (informazione, accesso, intervento sul dato, consenso alla

raccolta del dato) e i correlativi obblighi (segreto, sicurezza degli impianti e configurazione del responsabile per la protezione dei dati).

A garanzia di una adeguata e corretta applicazione della disciplina prevista dalla presente proposta, nel capo IV viene disposta una strumentazione organizzativa con caratteristiche originali sia per quanto riguarda la composizione sia per quanto riguarda la competenza. Si tratta di due livelli di organi (commissione informatica nazionale e commissioni informatiche regionali) dotati di particolare autonomia ed aventi una pluralità di funzioni. Sul piano della composizione, le norme tendono ad assicurare la massima indipendenza ed insieme una elevata professionalità. Ne sono un aspetto rilevante i requisiti e le procedure di nomina. Sul piano della competenza, gli organi sono disciplinati in modo da assolvere sia a compiti di garanzia che a compiti di amministrazione (amministrazione attiva, controllo e regolamentazione del settore).

Per ciò che attiene alla tutela dei diritti informatici, questa è affidata a un duplice percorso: uno di tipo amministrativo (istanza del cittadino ai responsabili dei dati personali e/o alle commissioni), l'altro di natura giurisdizionale (con una tutela rafforzata, a procedura sommaria, davanti al giudice ordinario).

È, infine, prevista una tutela penale rispetto a una pluralità di ipotesi delittuose (articolo 55, in particolare) e sono introdotte una serie di fattispecie di illecito amministrativo (articoli 56 e seguenti).

## CAPO I

## Disposizioni generali e definizioni.

- Articolo 1 — Criteri generali di applicazione.  
Articolo 2 — Definizione dei termini informatici.  
Articolo 3 — Soggetti obbligati.  
Articolo 4 — Segreto.  
Articolo 5 — Sicurezza degli impianti.

## CAPO II

## Diritti informatici soggettivi della persona fisica.

- Articolo 6 — Diritto all'informazione.  
Articolo 7 — Diritto di accesso.  
Articolo 8 — Diritto di intervento su dato.  
Articolo 9 — Diritto di reclamo.  
Articolo 10 — Partecipazione.

## CAPO III

## Obblighi dei titolari delle banche di dati personali.

- Articolo 11 — Obbligo di richiesta di consenso.  
Articolo 12 — Obbligo di notifica delle banche di dati personali.  
Articolo 13 — Contenuto minimo della notificazione.  
Articolo 14 — Obbligo di indicazione della fonte.  
Articolo 15 — Nomina del responsabile per la protezione dei dati personali.  
Articolo 16 — Compiti del responsabile per la protezione dei dati personali.  
Articolo 17. — Responsabilità.

## CAPO IV

## Le Commissioni informatiche.

- Articolo 18 — La commissione informatica nazionale e le commissioni informatiche regionali.

Articolo 19 — Competenze delle commissioni informatiche.

Articolo 20 — Commissione informatica nazionale.

Articolo 21 — Nomina del presidente della commissione informatica nazionale.

Articolo 22 — Commissione regionale per la protezione dei dati personali.

Articolo 23 — Nomina del presidente della commissione informatica regionale.

Articolo 24 — Compiti della commissione informatica nazionale.

Articolo 25 — Compiti delle commissioni regionali e provinciali per la protezione dei dati personali.

Articolo 26 — Compiti dei presidenti.

Articolo 27 — Modalità operative delle commissioni per la protezione dei dati personali.

Articolo 28 — Diritti e doveri dei presidenti e dei componenti della commissione informatica nazionale e delle commissioni regionali.

Articolo 29 — Relazione annuale.

Articolo 30 — Informazione dei cittadini.

Articolo 31 — Conferenza delle commissioni informatiche.

## CAPO V

## Le strutture organizzative delle commissioni informatiche.

Articolo 32 — Personale e strutture organizzative.

Articolo 33 — Regolamento di esecuzione.

Articolo 34 — Potere sostitutivo.

Articolo 35 — Procedimento di formazione del regolamento.

## CAPO VI

## Tutela dei diritti informatici.

Articolo 36 — Istanze del cittadino.

Articolo 37 — Contenuto dell'istanza.

Articolo 38 — Reclamo alla commissione.

Articolo 39 — Istruttoria e decisione.

Articolo 40 — Rapporti tra la commissione e i responsabili per la protezione dei dati personali.

Articolo 41 — Interventi d'ufficio della commissione.

Articolo 42 — Tutela dei diritti informatici.

#### CAPO VII

Comunicazione e trasmissione dei dati personali.

Articolo 43 — Comunicazione dei dati di enti pubblici.

Articolo 44 — Flusso transnazionale dei dati personali.

Articolo 45 — Reciprocità tra Stati.

#### CAPO VIII

Deroghe.

Articolo 46 — Esenzioni.

Articolo 47 — Controlli sulla banca dati del Ministero dell'interno.

Articolo 48 — Elaborazioni da parte di persone fisiche.

Articolo 49 — Indirizzari.

Articolo 50 — Dati sensibili.

Articolo 51 — Dati sanitari.

Articolo 52 — Ricerche scientifiche e di mercato.

Articolo 53 — Dati statistici ufficiali.

Articolo 54 — Gestori dei servizi.

#### CAPO IX

Sanzioni e disposizioni finali.

Articolo 55 — Sanzioni penali.

Articolo 56 — Illeciti amministrativi dei soggetti obbligati.

Articolo 57 — Illeciti amministrativi degli uffici.

Articolo 58 — Adeguamento valutario delle sanzioni.

Articolo 59 — Competenza per l'irrogazione delle sanzioni amministrative.

Articolo 60 — Richiesta di cancellazione.

Articolo 61 — Copertura finanziaria.

Articolo 62 — Entrata in vigore.

## PROPOSTA DI LEGGE

### CAPO I

#### DISPOSIZIONI GENERALI E DEFINIZIONI

##### ART. 1.

*(Criteri generali di applicazione).*

1. La formazione e la gestione di banche di dati personali, organizzate su elaboratore o manualmente, è consentita secondo le modalità della presente legge e con il consenso dell'interessato.

##### ART. 2.

*(Definizione dei termini informatici).*

1. Ai fini della presente legge:

a) per « dati personali » si intendono i dati riferiti o riferibili ad una persona fisica individualmente identificabile;

b) per « banca dei dati » o « banca dati » si intende un insieme di dati personali raccolti secondo criteri predeterminati e reperibili secondo criteri diversi, indipendentemente dal procedimento tecnico usato;

c) per « memorizzazione » del dato personale si intende la sua registrazione su un supporto che ne consenta la conservazione e il trattamento, indipendentemente dal procedimento tecnico usato;

d) per « accesso » al dato si intende la possibilità di conoscere il dato da parte dell'interessato;

e) per « interessato » si intende la persona alla quale i dati si riferiscono;

f) per « comunicazione » del dato personale si intende il renderlo conoscibile a terzi diversi sia dal titolare del dato, sia dal soggetto obbligato, definito dall'articolo 3;

g) per « modificazione » del dato personale si intende qualsiasi mutamento di una parte del dato originario;

h) per « blocco » del dato personale si intende la pura conservazione del dato con riferimento ad una sua utilizzazione conclusa ovvero in attesa di accertamenti e decisioni su dati contestati; in entrambi i casi il blocco esclude la possibilità di ulteriori elaborazioni;

i) per « cancellazione » del dato personale si intende l'eliminazione del dato dal supporto;

l) per « diritti informatici » si intendono tutti i diritti soggettivi, anche non esplicitamente previsti, che derivano a ciascuno dalla memorizzazione dei propri dati personali.

### ART. 3.

*(Soggetti obbligati).*

1. Salvo esplicite eccezioni stabilite dalla legge, le presenti disposizioni si applicano:

a) a tutti gli uffici pubblici che elaborano dati personali;

b) alle persone giuridiche e alle associazioni, anche non riconosciute, che elaborano dati per finalità proprie;

c) alle persone giuridiche e alle associazioni, anche non riconosciute, che elaborino dati per conto altrui;

d) alle persone fisiche che elaborano dati personali per fini diversi da quelli indicati negli articoli 46 e 48;

e) a chiunque costituisce, detiene, gestisce archivi di dati personali.

2. Ai fini della presente legge, i soggetti di cui al comma 1 sono denominati « soggetti obbligati ».

### ART. 4.

*(Segreto).*

1. È tenuto al segreto chiunque, nell'esercizio delle proprie funzioni, anche private, venga a conoscenza di dati personali.

## ART. 5.

*(Sicurezza degli impianti).*

1. Il soggetto obbligato deve impedire che, in modo illegittimo, sia possibile accedere ai dati personali, modificarli o comunicarli a terzi; deve altresì impedire che, in modo accidentale, essi possano andar perduti in tutto o in parte.

2. Il soggetto obbligato è tenuto a garantire:

a) la sicurezza del luogo dove i dati vengono conservati ed elaborati;

b) la sicurezza della strumentazione informatica e di quella ad essa complementare;

c) l'affidabilità del personale che ha accesso ai dati ed ai locali dove essi vengono conservati o elaborati.

3. Nel valutare l'idoneità delle misure di sicurezza si tiene conto che il loro costo deve essere proporzionato alla finalità di protezione che esse si prefiggono.

## CAPO II.

DIRITTI INFORMATICI SOGGETTIVI  
DELLA PERSONA FISICA

## ART. 6.

*(Diritto all'informazione).*

1. Ogni persona fisica ha il diritto di essere preventivamente informata della memorizzazione di ogni proprio dato personale ed ha altresì il diritto a negare l'autorizzazione a memorizzare il dato che la riguarda.

2. Le disposizioni del presente articolo non si applicano quando la memorizzazione del dato è esplicitamente imposta o consentita da una legge dello Stato.

## ART. 7.

*(Diritto di accesso).*

1. Ogni persona fisica ha diritto di accedere all'insieme dei dati personali che la riguardano, secondo le procedure previste dal capo III della presente legge.

## ART. 8.

*(Diritto di intervento su dato).*

1. Ogni persona fisica ha il diritto di far rettificare i propri dati personali che risultino errati.

2. Qualora il dato risulti incompleto, l'interessato ha il diritto di ottenere le necessarie integrazioni o, in alternativa, la cancellazione.

3. Qualora i presupposti del consenso siano venuti meno, l'interessato può concordare col soggetto obbligato:

a) il blocco dei propri dati, per evitarne l'utilizzazione a fini diversi da quelli originari;

b) la cancellazione, qualora ciò non arrechi pregiudizio al soggetto obbligato.

## ART. 9.

*(Diritto di reclamo).*

1. Qualora l'esercizio dei diritti di cui al presente capo venga precluso o limitato, l'interessato può chiedere alla commissione informatica competente di cui al capo IV:

a) di dirimere la controversia;

b) di controllare l'esecuzione tecnica dell'accordo di cui all'articolo 8, comma 3, in relazione all'intervento sul dato personale.

## ART. 10.

*(Partecipazione).*

1. Chiunque può sottoporre alle commissioni informatiche proposte atte a



consentire la più efficace applicazione della presente legge.

2. In relazione ai risultati dell'attività svolta ed alle osservazioni ricevute, le commissioni informatiche informano il Parlamento della necessità di aggiornare le disposizioni della presente legge.

### CAPO III.

#### OBBLIGHI DEI TITOLARI DELLE BANCHE DI DATI PERSONALI

##### ART. 11.

*(Obbligo di richiesta di consenso).*

1. I titolari delle banche di dati personali, prima di procedere alla raccolta, alla memorizzazione e alla gestione di dati personali, devono chiedere ed ottenere in forma scritta il consenso dell'interessato.

2. È vietato utilizzare i dati personali raccolti ai sensi del comma 1 per finalità diverse da quelle per cui si è ottenuto il consenso.

3. I dati personali memorizzati non possono essere comunicati a terzi, salvo il consenso scritto dell'interessato e salve esplicite deroghe previste per legge.

4. Qualora la memorizzazione di dati personali venga effettuata per conto di terzi, i dati stessi sono trasmessi soltanto al soggetto per conto del quale sono stati raccolti ed elaborati.

##### ART. 12.

*(Obbligo di notifica  
delle banche di dati personali).*

1. Chi intende costituire, detenere o gestire una banca di dati personali deve darne notizia mediante apposita notifica alla commissione informatica competente, individuata in base ai criteri indicati nell'articolo 19, entro i termini e secondo le modalità stabilite dalla commissione informatica nazionale.

2. L'elenco dei dati contenuti nella notifica è tassativo; la variazione di ogni elemento indicato nell'articolo 13 va notificata alla competente commissione informatica nel termine perentorio di quindici giorni.

3. Il contenuto della notifica è trascritto in apposito registro. La registrazione ha effetto per tre anni. Alla scadenza dev'essere rinnovata anche se non vi sono mutamenti nei dati notificati. Il soggetto obbligato può chiedere registrazione e rinnovi per periodi più brevi, ma comunque non inferiori a un anno.

4. I registri delle banche di dati possono essere consultati dai sovrintendenti archivistici, per l'espletamento delle funzioni loro conferite dal titolo IV del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409.

5. I diritti di segreteria relativi alla registrazione e ai rinnovi sono stabiliti dagli articoli 58 e 61.

#### ART. 13.

*(Contenuto minimo della notificazione).*

1. La notificazione di una banca dati deve contenere almeno le seguenti indicazioni:

a) nome o ragione sociale e indirizzo del soggetto obbligato;

b) oggetto dell'attività e settore merceologico del soggetto obbligato;

c) strumenti usati nella gestione delle banche dati;

d) descrizione per ogni singola banca dati della natura dei dati personali memorizzati e della o delle finalità per cui essi sono memorizzati;

e) fonti dei dati;

f) destinatari attuali o potenziali delle comunicazioni dei dati, aventi sede legale o residenza in Italia;

g) destinatari attuali o potenziali della comunicazione dei dati, aventi sede legale o residenza all'estero;

h) generalità del responsabile che garantisce l'accesso ai dati.

2. Le indicazioni di cui al comma 1 devono essere riportate nel registro dei garanti e del responsabile dei dati.

ART. 14.

*(Obbligo di indicazione della fonte).*

1. Ciascun dato dev'essere memorizzato in modo tale che possa risalirsi alla sua fonte.

ART. 15.

*(Nomina del responsabile per la protezione dei dati personali).*

1. I soggetti obbligati, se hanno più di dieci dipendenti, sono tenuti a nominare, previo parere delle organizzazioni sindacali interne, il responsabile per la protezione dei dati personali.

2. Al responsabile di cui al comma 1 si rivolgono gli interessati, al fine di esercitare i diritti informatici di cui al capo II, ed i garanti pubblici nello svolgimento dei loro compiti di indagine e controllo.

3. Il responsabile delle banche di dati personali:

a) deve essere in possesso di comprovata esperienza organizzativa, informatica e giuridica;

b) deve essere posto alle dirette dipendenze del vertice della direzione aziendale, ovvero, nelle pubbliche amministrazioni e negli enti di diritto pubblico, dei rispettivi organi esecutivi.

4. In relazione alle dimensioni delle banche di dati personali, l'incarico di responsabile può cumularsi con altre mansioni gestionali o di istituto, purché ciò non pregiudichi l'adempimento dei compiti attribuitigli nell'ambito della protezione dei dati personali.

ART. 16.

*(Compiti del responsabile per la protezione dei dati personali).*

1. Al responsabile dei dati personali sono attribuite le seguenti funzioni:

a) emanazione della normativa interna necessaria per garantire il puntuale

adempimento della presente legge, nonché il controllo formale sulla sua applicazione;

b) proposizione alla direzione dell'azienda o dell'ufficio e alle commissioni informatiche di osservazioni e suggerimenti atti a consentire la più efficace applicazione della presente legge.

2. Il responsabile è tenuto a rispondere esaurientemente entro dieci giorni ad ogni richiesta delle commissioni informatiche ed entro venti giorni alle richieste avanzate dagli interessati per la tutela dei propri diritti informatici.

#### ART. 17.

*(Responsabilità).*

1. Il responsabile dei dati personali risponde dell'osservanza delle prescrizioni di cui all'articolo 16, nonché dell'osservanza delle prescrizioni impartite dalle commissioni informatiche.

2. Non sono imputabili al responsabile le violazioni non rilevabili attraverso i controlli di sua competenza.

#### CAPO IV.

#### LE COMMISSIONI INFORMATICHE

#### ART. 18.

*(La commissione informatica nazionale e le commissioni informatiche regionali).*

1. Gli organi preposti alla tutela dei diritti informatici sono le commissioni informatiche operanti a livello nazionale e regionale, secondo le disposizioni del presente capo.

2. I componenti delle commissioni devono essere scelti tra persone di comprovata esperienza organizzativa, informatica

e giuridica e di riconosciuta autorevolezza in modo da garantire la massima indipendenza e obiettività di giudizio.

3. I commissari nazionali e regionali restano in carica cinque anni. Non sono confermabili alla scadenza del mandato e rimangono in carica fino all'insediamento dei successori.

4. La funzione di commissario nazionale è incompatibile con quella di parlamentare, di consigliere regionale, provinciale, comunale e con qualsiasi altra attività il cui esercizio possa dar luogo ad un conflitto d'interessi.

#### ART. 19.

##### *(Competenze delle commissioni informatiche).*

1. È istituita la commissione informatica nazionale, che ha competenza per la protezione dei dati personali, relativa alle banche dei dati di:

a) ogni ufficio dell'amministrazione statale, anche a gestione autonoma, sia centrale, sia periferica;

b) enti pubblici, anche economici, con sede sociale in Roma;

c) banche di interesse nazionale.

2. In ogni regione a statuto ordinario o speciale e nelle province autonome di Trento e Bolzano è istituita la commissione informatica regionale o provinciale, che ha competenza per la protezione dei dati personali relativamente alle banche dei dati di:

a) ogni ufficio dell'amministrazione regionale o provinciale, anche a gestione autonoma, ed anche a livelli decentrati;

b) province, comuni, enti locali singoli o associati;

c) enti pubblici o privati con sede legale nel territorio della regione;

d) ogni altro soggetto obbligato per il quale non abbia competenza la commissione nazionale.

## ART. 20.

*(Commissione informatica nazionale).*

1. È istituita una commissione per la protezione dei dati personali, denominata « commissione informatica nazionale » e composta da dieci esperti, cinque dei quali nominati dal Presidente del Senato e cinque dal Presidente della Camera.

2. Gli esperti devono avere i requisiti indicati nell'articolo 18, comma 2.

3. La commissione ha sede presso la Camera dei deputati.

## ART. 21.

*(Nomina del presidente della commissione informatica nazionale).*

1. Il presidente della commissione informatica nazionale è nominato dal Presidente del Senato e da quello della Camera dei deputati, d'intesa tra loro.

## ART. 22.

*(Commissione regionale per la protezione dei dati personali).*

1. Ciascun Consiglio regionale istituisce, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la commissione regionale per la protezione dei dati personali, composta da dieci esperti aventi i requisiti di cui all'articolo 18, comma 2.

2. Allo stesso modo di cui al comma 1 si procede per le commissioni delle province autonome di Trento e Bolzano.

3. La commissione ha sede presso il consiglio regionale o presso il consiglio provinciale.

## ART. 23.

*(Nomina del presidente della commissione informatica regionale).*

1. Il presidente della commissione informatica regionale è eletto dal consiglio

regionale con la maggioranza dei due terzi dei consiglieri.

2. Nel caso in cui nessuno dei candidati ottenga tale maggioranza nelle prime tre votazioni, la nomina è effettuata dal Consiglio regionale nella seduta successiva ed è valida se il candidato abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei voti dei consiglieri.

3. Allo stesso modo si procede per i presidenti delle commissioni informatiche delle province autonome di Trento e di Bolzano.

#### ART. 24.

##### *(Compiti della commissione informatica nazionale).*

1. La commissione informatica nazionale:

a) determina i criteri generali cui devono attenersi i soggetti obbligati;

b) determina i criteri generali dell'attività delle commissioni regionali;

c) può chiedere e deve ottenere dalle commissioni regionali ogni informazione che sia necessaria per lo svolgimento della sua attività;

d) svolge funzioni di coordinamento dell'attività delle commissioni regionali;

e) fornisce alle commissioni regionali ogni informazione da esse legittimamente richiesta;

f) tiene l'albo nazionale degli esperti;

g) controlla, nell'ambito della propria competenza, che i soggetti obbligati si attengano alle disposizioni impartite;

h) provvede direttamente all'istituzione delle commissioni previste dall'articolo 22, qualora la regione interessata non vi abbia provveduto entro i termini fissati dallo stesso articolo.

## ART. 25.

*(Compiti delle commissioni regionali e provinciali per la protezione dei dati personali).*

1. Le commissioni regionali e provinciali per la protezione dei dati personali devono:

a) approvare le disposizioni cui debbono attenersi i soggetti obbligati per garantire la tutela dei diritti informatici;

b) controllare l'applicazione delle disposizioni indicate nella lettera a);

c) istituire, gestire e aggiornare il registro delle banche di dati personali, attivate presso i soggetti obbligati, ricadenti nell'ambito della propria competenza.

## ART. 26.

*(Compiti dei presidenti).*

1. I presidenti sovrintendono al funzionamento delle rispettive commissioni, le convocano, ne predispongono l'ordine del giorno e le rappresentano all'esterno.

2. Ai presidenti sono attribuite in particolare le seguenti funzioni:

a) ordinare ai soggetti obbligati l'applicazione della normativa approvata dalla commissione per la protezione dei dati;

b) pubblicare i criteri per i controlli d'ufficio, i relativi tempi di realizzazione e le modalità organizzative della loro esecuzione, così come stabiliti dalla commissione;

c) pubblicare, entro il 31 dicembre di ogni anno, il registro aggiornato delle banche dei dati personali notificate presso la commissione, nelle forme ritenute più idonee a consentire l'accesso alle informazioni necessarie per la tutela ottimale dei diritti informatici;

d) comunicare le informazioni necessarie all'esercizio dei diritti informatici:



e) ricevere i reclami degli interessati che ritengano leso un proprio diritto informatico; metterli all'ordine del giorno della commissione al fine di costituire, ove necessario, il gruppo di lavoro che esamini la doglianza;

f) comunicare alle parti il giudizio del gruppo di lavoro o della commissione plenaria.

#### ART. 27.

*(Modalità operative delle commissioni per la protezione dei dati personali).*

1. In relazione alle questioni di volta in volta iscritte all'ordine del giorno delle sedute, le commissioni formano gruppi di lavoro cui partecipano, ove necessario, anche esperti esterni iscritti all'albo nazionale di cui alla lettera e) dell'articolo 33.

2. Il giudizio del gruppo di lavoro viene trasmesso al presidente il quale lo sottopone all'esame della commissione in seduta plenaria.

3. Il gruppo di lavoro si scioglie nel momento in cui il presidente notifica alle parti il giudizio della commissione.

4. La commissione decide a maggioranza dei suoi componenti; in caso di parità prevale il voto del presidente.

#### ART. 28.

*(Diritti e doveri dei presidenti e dei componenti della commissione informatica nazionale e delle commissioni regionali).*

1. Le funzioni di presidente sono incompatibili con l'esercizio di qualsiasi altra attività professionale.

2. I presidenti hanno l'obbligo del tempo pieno e della residenza nella capitale o nel capoluogo di regione, o comunque nella città sede del consiglio regionale ovvero nelle città capoluogo di provincia.

3. Ai commissari spetta il mantenimento del posto di lavoro nell'ente o im-

presa di provenienza per l'intera durata del mandato, senza sospensione della progressione di carriera per anzianità.

4. Il trattamento economico dei presidenti è pari a quello previsto rispettivamente per i deputati e per i consiglieri regionali e provinciali. Il trattamento economico dei consiglieri è pari ai due terzi del trattamento economico del presidente.

#### ART. 29.

*(Relazione annuale).*

1. Ogni commissione è tenuta, a pena di decadenza, a pubblicare entro il 31 marzo di ogni anno una relazione riguardante l'anno solare precedente.

2. La relazione deve contenere in particolare:

a) l'analitica descrizione dell'attività svolta;

b) la descrizione della situazione del personale, delle macchine e attrezzature — anche di tipo non informatico — comunque disponibili, dei locali e dei finanziamenti;

c) la dettagliata valutazione circa l'adeguatezza della normativa ai casi sottoposti al suo esame;

d) la specifica indicazione degli ostacoli incontrati nell'esercizio delle funzioni;

e) le proposte e osservazioni ricevute in merito all'applicazione della legge;

f) i dati statistici richiesti dal regolamento di cui all'articolo 33;

g) ogni altro elemento o questione che la commissione ritenga utile sottoporre alla pubblica attenzione.

#### ART. 30.

*(Informazione dei cittadini).*

1. Le commissioni, nell'esercizio della loro attività, sono tenute a diffondere, in

forma facilmente comprensibile, la conoscenza della presente legge e delle modalità per l'esercizio dei diritti informatici.

ART. 31.

*(Conferenza  
delle commissioni informatiche).*

1. Il Presidente del Senato e il Presidente della Camera dei deputati, d'intesa tra loro, convocano una conferenza biennale delle commissioni informatiche, per verificare l'omogeneità dei criteri di applicazione della presente legge e per sottoporre a una pubblica discussione le relazioni presentate.

2. La conferenza è aperta alla partecipazione delle associazioni scientifiche, tecniche e professionali interessate all'informatica, nonché ai rappresentanti delle organizzazioni dei lavoratori e degli imprenditori.

CAPO V.

LE STRUTTURE ORGANIZZATIVE  
DELLE COMMISSIONI INFORMATICHE

ART. 32.

*(Personale e strutture organizzative).*

1. Presso le commissioni sono istituite le strutture organizzative preposte all'applicazione della presente legge.

2. Il personale che vi è addetto può essere assunto per concorso pubblico, ovvero può essere scelto tra i funzionari pubblici già in servizio, utilizzando anche l'istituto del comando. In caso di documentata necessità possono essere effettuate assunzioni a tempo determinato, previo avviso pubblico sui maggiori quotidiani, nel quale siano indicati i requisiti di esperienza, i titoli richiesti e le modalità di selezione.

## ART. 33.

*(Regolamento di esecuzione).*

1. Con successivo regolamento, da emanarsi entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la commissione informatica nazionale disciplina:

a) la pianta organica del proprio personale;

b) le qualifiche professionali;

c) l'organizzazione degli uffici;

d) le infrastrutture informatiche necessarie al funzionamento della commissione nazionale e delle commissioni regionali e provinciali, nella loro configurazione minima;

e) i criteri per la formazione e l'aggiornamento dell'albo nazionale degli esperti esterni;

f) il trattamento economico del personale;

g) i criteri per la rilevazione ed elaborazione dei dati statistici, al fine di ottenere statistiche omogenee per l'intero territorio nazionale;

h) ogni altro elemento necessario a garantire la massima funzionalità e tempestività nell'esercizio delle funzioni d'istituto, anche per il conseguimento di un rapporto ottimale tra commissioni e cittadini.

2. Entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge le commissioni informatiche regionali e le commissioni informatiche delle province Trento e Bolzano disciplinano con regolamento le materie di cui alle lettere a), b), c), f), e h).

## ART. 34.

*(Potere sostitutivo).*

1. Copia di ciascun regolamento dev'essere inviata alla commissione informatica nazionale che può proporre correzioni o integrazioni.

2. La commissione informatica nazionale provvede altresì alla pubblicazione di un volume contenente tutti i regolamenti delle commissioni informatiche.

3. Se entro il termine previsto dall'articolo 33, comma 2, una commissione regionale o una commissione provinciale non ha redatto il proprio regolamento, vi provvede la commissione informatica nazionale.

#### ART. 35.

*(Procedimento di formazione del regolamento).*

1. Il Ministro dell'interno, entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, sulla base dei dati in suo possesso e delle notifiche ricevute ai sensi della legge 1° aprile 1981, n. 121, è tenuto a fornire alle Camere e ai consigli regionali i dati conoscitivi sul numero e sulla consistenza delle banche di dati personali esistenti, suddivisi per ogni regione e per le province di Trento e Bolzano.

2. I consigli regionali e i consigli provinciali di Trento e Bolzano, entro un mese dal ricevimento dei dati conoscitivi, possono esprimere il proprio parere alle Camere circa la rispondenza alla reale situazione regionale e provinciale dei dati forniti dal Ministero dell'interno.

#### CAPO VI.

#### TUTELA DEI DIRITTI INFORMATICI

#### ART. 36.

*(Istanze del cittadino).*

1. Ogni persona fisica che ritenga lesi i propri diritti informatici, ovvero necessiti di informazioni atte ad accertare un'eventuale lesione, può fare istanza scritta al competente responsabile per la protezione dei dati personali, ovvero alla commissione informatica competente.

2. Il responsabile o la commissione, che ha ricevuto la richiesta, è tenuto a rispondere entro quindici giorni dal suo ricevimento.

3. Nella risposta deve essere indicato il motivo per cui l'istanza è respinta, ovvero l'accoglimento della stessa e, nel caso di istanza rivolta alla commissione, la comunicazione dell'inizio delle procedure di cui all'articolo 39.

4. Qualora sia competente una commissione o un responsabile aziendale diverso da quello adito, quest'ultimo trasmette l'istanza all'organo competente e contemporaneamente ne informa l'interessato.

5. I termini di cui al presente articolo decorrono dalla data del timbro postale di arrivo della lettera raccomandata ovvero dalla data di protocollo dell'istanza presentata a mano.

#### ART. 37.

##### *(Contenuto dell'istanza).*

1. L'istanza deve contenere almeno i seguenti elementi:

a) generalità e dati anagrafici dell'istante, nonché eventuale domicilio eletto ai fini della comunicazione della risposta;

b) generalità o ragione sociale del titolare della banca di dati oggetto dell'istanza;

c) sintetica descrizione della richiesta o della doglianza, integrata dalla documentazione in possesso dell'istante.

2. In assenza degli elementi di cui al comma 1, l'istanza viene dichiarata irricevibile ed entro il termine di cui all'articolo 36, comma 2, viene restituita all'interessato per le opportune integrazioni.

#### ART. 38.

##### *(Reclamo alla commissione).*

1. Qualora l'istante si sia rivolto al responsabile dei dati personali e non ab-

bia in quella sede ottenuto l'informazione richiesta, ovvero la rettifica del dato in contestazione, o non abbia raggiunto l'accordo sulle modalità dell'uso o della memorizzazione del dato personale, può ricorrere con reclamo alla commissione competente, ai sensi dell'articolo 9, per la tutela dei propri diritti informatici.

2. Qualora l'istante si sia rivolto direttamente alla commissione, il presidente assume le informazioni dal responsabile aziendale e le trasmette all'interessato nel termine di trenta giorni dal ricevimento dell'istanza.

#### ART. 39.

*(Istruttoria e decisione).*

1. Ricevuta l'istanza o il reclamo, la commissione provvede ad affidarlo a personale del proprio ufficio, eventualmente integrato da esperti iscritti all'albo nazionale, formando di volta in volta gruppi di lavoro specializzati, in relazione alla specificità del caso in esame.

2. Esaurita l'istruttoria, il gruppo di lavoro redige una relazione che viene sottoposta all'esame della commissione, la quale decide a maggioranza dei presenti.

3. La commissione:

a) notifica la decisione all'interessato;

b) valuta l'esistenza degli estremi per un'eventuale sanzione amministrativa;

c) segnala al cittadino la possibilità di adire il giudice civile per il risarcimento del danno;

d) ha l'obbligo di rapporto all'autorità giudiziaria, qualora ravvisi un fatto che costituisce reato.

#### ART. 40.

*(Rapporti tra la commissione e i responsabili per la protezione dei dati personali).*

1. Il presidente, ovvero un membro della commissione espressamente delegato

dal presidente, ha diritto di accesso all'intera documentazione informatica relativa al soggetto che ha richiesto il suo intervento, anche se questi dati sono distribuiti fra più banche od archivi.

2. Il diritto di accesso comprende anche i documenti cartacei su cui si è direttamente fondata la memorizzazione.

#### ART. 41.

*(Interventi d'ufficio della commissione).*

1. La commissione, direttamente o tramite appositi gruppi di lavoro, può espletare indagini a campione, per verificare che singole banche dati, di enti pubblici o di privati, abbiano ottemperato agli obblighi di cui al capo III.

2. Qualora nello svolgimento dell'attività richiesta dal cittadino, indipendentemente dalla doglianza presentata, vengano accertate violazioni alle disposizioni della presente legge, ne è data notizia agli interessati per consentire loro le iniziative a tutela dei propri diritti, ovvero all'autorità giudiziaria, qualora siano riscontrate violazioni penalmente rilevanti.

#### ART. 42.

*(Tutela dei diritti informatici).*

1. Qualora si ritenga leso un diritto informatico, l'interessato o la commissione informatica competente può domandare al giudice ordinario, anche in deroga al divieto di cui all'articolo 4 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato E, che cessi la violazione e ne siano rimossi gli effetti.

2. La domanda si propone con ricorso.

3. Il giudice, convocate le parti e assunte sommarie informazioni, se ritiene fondata la domanda, provvede su di essa con ordinanza motivata immediatamente esecutiva.

4. L'ordinanza è pubblicata a spese della parte soccombente su due quotidiani nazionali.



5. Contro l'ordinanza la parte soccombenente può proporre opposizione entro il termine di quindici giorni dalla comunicazione.

6. In seguito all'opposizione si instaura un giudizio ordinario a cognizione piena di primo grado. Per la sentenza si applica la disposizione del comma 4.

7. È competente il pretore della città ove ha sede la commissione informatica competente per il controllo sulla banca dati che ha dato causa al ricorso.

#### CAPO VII.

### COMUNICAZIONE E TRASMISSIONE DEI DATI PERSONALI

#### ART. 43.

*(Comunicazione dei dati di enti pubblici).*

1. La comunicazione di dati personali tra uffici pubblici è consentita quando essa serve all'adempimento delle funzioni pubbliche di competenza dell'ufficio trasmittente o ricevente.

2. Le informazioni coperte dal segreto professionale o d'ufficio possono essere comunicate esclusivamente ad uffici che perseguono finalità affini a quelle dell'ufficio che ha raccolto i dati.

3. La comunicazione a soggetti privati di dati personali memorizzati da uffici pubblici è consentita se il richiedente dimostra di essere titolare di un legittimo interesse a conoscerli, sempre che ciò non costituisca un pregiudizio per il soggetto interessato.

4. L'ufficio pubblico comunicante è obbligato in ogni caso a informare contestualmente anche il soggetto interessato.

#### ART. 44.

*(Flusso transnazionale dei dati personali).*

1. È fatto divieto di trasmettere dati personali all'estero, salvo il caso in cui il destinatario si trovi in uno Stato la cui

legislazione offra garanzie analoghe a quelle previste dalla presente legge.

ART. 45.

*(Reciprocità tra Stati).*

1. Il Ministro di grazia e giustizia, sentita la commissione informatica nazionale, di cui all'articolo 20, determina con proprio decreto gli Stati verso i quali è ammessa la trasmissione di dati personali, previa valutazione della reciprocità.

CAPO VIII.

DEROGHE

ART. 46.

*(Esenzioni).*

1. Le disposizioni della presente legge non si applicano:

a) ai dati personali anagrafici raccolti da uffici pubblici e a quelli relativi a nome, cognome, indirizzo e numero di telefono raccolti da privati;

b) ai dati personali raccolti da agenzie o organismi operanti nell'ambito delle comunicazioni giornalistiche, radiofoniche, fotografiche, televisive o cinematografiche, utilizzati a fini interni, nel rispetto comunque di quanto disposto all'articolo 5;

c) ai dati raccolti dagli organi di polizia, dalla magistratura, dal Ministero della difesa e dai servizi di sicurezza nell'esercizio delle proprie funzioni.

2. Nei casi di cui al comma 1, il cittadino può chiedere ed ottenere di conoscere i dati memorizzati che lo riguardano. Se il dato è inesatto, può chiedere ed ottenere la correzione o la cancellazione, con le forme previste dalla presente

legge nei casi indicati nella lettera *b)* del comma 1 e, nei casi indicati nelle lettere *a)* e *c)* del medesimo comma, nelle forme previste dalla legge 1° aprile 1981, n. 121, mediante istanza rivolta al tribunale penale nel cui circondario si trova la banca dati che custodisce il dato ritenuto inesatto.

ART. 47.

*(Controlli sulla banca dati del Ministero dell'interno).*

1. L'articolo 10 della legge 1° aprile 1981, n. 121, è sostituito dal seguente:

« ART. 10. — *Controlli.* — 1. Il controllo sul Centro elaborazione dati è esercitato dal Comitato parlamentare di cui al secondo comma dell'articolo 11 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, attraverso periodiche verifiche dei programmi nonché di dati ed informazioni estratti casualmente.

2. Il Comitato può farsi assistere da esperti scelti tra dipendenti delle Camere o dalla commissione informatica nazionale.

3. I dati e le informazioni conservati negli archivi del Centro possono essere utilizzati in procedimenti giudiziari o amministrativi soltanto attraverso l'acquisizione delle fonti originarie indicate nel primo comma dell'articolo 7.

4. Chiunque viene a conoscenza dell'esistenza di dati memorizzati che lo riguardano, da lui ritenuti erronei o incompleti o illegittimamente raccolti, può avanzare istanza al tribunale penale nel cui circondario risiede, perché compia gli accertamenti necessari e ordini la cancellazione dei dati erronei o illegittimamente raccolti o l'integrazione di quelli incompleti.

5. Se l'interessato non risiede nel territorio della Repubblica, è competente il tribunale penale di Roma.

6. Il tribunale decide in camera di consiglio, sentiti l'interessato, l'Amministrazione della pubblica sicurezza e il pubblico ministero, con ordinanza da notificarsi anche al Comitato parlamentare.

7. Avverso tale ordinanza può essere proposto ricorso per Cassazione ».

## ART. 48.

*(Elaborazioni da parte di persone fisiche).*

1. I dati personali detenuti da una persona fisica per l'uso privato proprio o della propria famiglia sono esentati dalle disposizioni della presente legge.

2. La persona fisica deve però poter dimostrare di aver preso le misure di sicurezza di cui all'articolo 5, al fine di prevenire l'accesso e la diffusione illecita dei dati personali raccolti per finalità private.

## ART. 49.

*(Indirizzari).*

1. È lecito comunicare a terzi elenchi di dati relativi a persone appartenenti a specifici gruppi di utenti, purché il soggetto obbligato sia certo che gli interessati non ne subiscano nocimento e purché l'elenco contenga tassativamente soltanto nome, cognome, professione, indirizzo, numero telefonico.

2. Il soggetto obbligato risponde personalmente dei danni arrecati ai singoli attraverso la comunicazione di cui al comma 1.

## ART. 50.

*(Dati sensibili).*

1. È fatto divieto di memorizzare, elaborare e trasmettere a terzi dati personali relativi all'appartenenza razziale, religiosa, politica o sindacale dei cittadini, salvo che questi abbiano prestato in forma scritta il proprio assenso alla costituzione di banche di dati personali necessarie per la gestione del proprio gruppo razziale, religioso, politico o sindacale di appartenenza.

2. È fatto divieto di memorizzare, elaborare, trasmettere a terzi, dati relativi alle abitudini sessuali dei cittadini, salvo che da parte delle strutture sanitarie ed esclusivamente per finalità di terapia, di statistica o di ricerca.

3. Le disposizioni della presente legge non derogano al divieto fissato dall'articolo 8 della legge 20 maggio 1970, n. 300.

ART. 51.

*(Dati sanitari).*

1. L'accesso dell'interessato ai propri dati sanitari è autorizzato dal medico responsabile della struttura sanitaria che li detiene, sentito, se occorre, il medico curante.

2. In ogni caso ai dati può accedere il medico curante.

ART. 52.

*(Ricerche scientifiche e di mercato).*

1. I dati personali raccolti per finalità di ricerca scientifica o di mercato devono essere memorizzati e trattati in modo da non poter arrecare danno.

2. I dati devono essere resi anonimi e aggregati nella massima misura compatibile con gli scopi dalla ricerca.

3. I dati sono legittimamente detenuti anche se provenienti da raccolte realizzate per finalità diverse dalla ricerca scientifica. Possono quindi essere conservati anche dopo che è venuto meno il fine previsto nella banca di dati originaria.

4. I dati sono sottoposti a tutte le disposizioni della presente legge, ad eccezione di quanto previsto dall'articolo 7.

ART. 53.

*(Dati statistici ufficiali).*

1. Le banche di dati personali usate per la preparazione di statistiche ufficiali sono soggette a tutte le norme della presente legge, ad eccezione delle disposizioni relative all'accesso al dato da parte dell'interessato, di cui all'articolo 7.

2. L'eccezione di cui al comma 1 viene meno se i dati personali vengono usati o comunicati per fini diversi dall'elaborazione di statistiche ufficiali, ovvero se il risultato finale permette di individuare direttamente o indirettamente la persona fisica interessata.

ART. 54.

*(Gestori dei servizi).*

1. È vietato ai gestori di servizi di elaborare o di cedere a terzi le registrazioni delle selezioni e delle utilizzazioni effettuate da parte dell'utente.

2. I gestori dei servizi possono utilizzare le registrazioni indicate nel comma 1 solo per la fatturazione dei servizi resi o per il controllo del funzionamento del sistema.

CAPO IX.

SANZIONI E DISPOSIZIONI FINALI

ART. 55.

*(Sanzioni penali).*

1. È punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da 10 a 100 milioni chiunque:

a) non ottempera ad una legittima richiesta della commissione informatica nazionale, regionale o provinciale;

b) viola o impedisce l'esercizio di un diritto informatico previsto dal capo II della presente legge;

c) non ottempera anche ad una soltanto delle prescrizioni dell'ordinanza prevista dall'articolo 42;

d) illegalmente raccoglie, gestisce, comunica, modifica, usa, cancella o preleva dati personali protetti dalla presente legge;

e) viola il segreto cui è tenuto a norma dell'articolo 4.

2. Quando è condannato un responsabile per la protezione dei dati, alla condanna segue la decadenza dall'incarico.

3. Nei casi previsti alle lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)* del comma 1, alla condanna segue la confisca della banca dati, salvo che il condannato, entro dieci giorni dalla condanna, abbia ottemperato a quanto richiesto dalla legge.

4. Alla condanna segue in ogni caso la pubblicazione della sentenza.

#### ART. 56.

*(Illeciti amministrativi  
dei soggetti obbligati).*

1. Commette un illecito amministrativo il soggetto obbligato che:

*a)* non nomina o nomina in ritardo il responsabile per la protezione dei dati personali nell'ente pubblico o nell'impresa privata, ovvero nomina una persona i cui requisiti non corrispondono a quelli prescritti dalla legge;

*b)* effettua in modo lacunoso la notifica della banca dati.

2. Gli illeciti di cui al presente articolo comportano il pagamento di una sanzione amministrativa dai cinque a dieci milioni per ogni singola infrazione.

#### ART. 57.

*(Illeciti amministrativi degli uffici).*

1. Agli addetti agli organi e agli uffici previsti dalla presente legge che non rispettino senza giustificato motivo i termini prescritti per gli adempimenti di competenza si applica per ogni violazione il pagamento di una somma di denaro pari a un quinto dello stipendio mensile.

#### ART. 58.

*(Adeguamento valutario delle sanzioni).*

1. Le sanzioni pecuniarie e i diritti di segreteria previsti dalla presente legge

vengono ricalcolati con decreto del Ministro di grazia e giustizia all'inizio di ogni triennio in base all'indice ISTAT dell'andamento del costo della vita nell'anno precedente.

ART. 59.

*(Competenza per l'irrogazione delle sanzioni amministrative).*

1. Le sanzioni amministrative sono irrogate dalla commissione informatica nazionale.

ART. 60.

*(Richiesta di cancellazione).*

1. Le imprese che esercitano l'attività di vendita per corrispondenza, di fornitura di indirizzi o altre analoghe attività sono tenute a cancellare dalla raccolta i nominativi di coloro che ne facciano espressa richiesta, ancorché non motivata.

ART. 61.

*(Copertura finanziaria).*

1. La presentazione della notifica di una banca di dati personali o il suo rinnovo comporta il pagamento di lire 300.000 per diritti di segreteria, indipendentemente dalle dimensioni della banca di dati e dalla durata dell'iscrizione richiesta.

2. Eventuali variazioni dei diritti di segreteria vengono proposte dalla commissione informatica nazionale al Ministro di grazia e giustizia, che provvede con proprio decreto.

ART. 62.

*(Entrata in vigore).*

1. La presente legge entra in vigore sei mesi dopo la sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*.